

## ACCERTAMENTO

### **L'adesione del contribuente esclude l'impugnazione** di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se il contribuente ha manifestato la **volontà di aderire al processo verbale di constatazione** e l'Amministrazione ha emesso l'**atto di definizione dell'accertamento**, lo stesso è **vincolante per il contribuente** il quale deve **limitarsi ad effettuare il pagamento**.

È questo il principio richiamato nell'**ordinanza n. 4966, depositata ieri, 24 febbraio**.

Il caso riguarda un **imprenditore** che aveva manifestato la volontà di **aderire a un processo verbale di constatazione** redatto per i periodi d'imposta **2009, 2010, 2011 e 2012**: l'adesione, però, riguardava soltanto le **annualità 2009 e 2010**.

Il contribuente aveva quindi ricevuto una **cartella di pagamento per l'annualità 2009**, che impugnava ritenendo **violato l'articolo 5-bis D.Lgs. 218/1997** (oggi **abrogato**), in forza del quale *"L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione"*.

La **CTR** accoglieva il ricorso del contribuente, qualificando **nullo l'atto di definizione** e conseguentemente **carente di presupposto la successiva cartella di pagamento**.

L'Amministrazione finanziaria presentava **ricorso per cassazione**, ritenendo che la previsione dell'articolo 5-bis D.Lgs. 218/1997 dovesse essere letta nel senso che l'adesione deve avere ad oggetto **esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione**; non ha invece alcun rilievo la circostanza che **non tutti i periodi d'imposta siano stati oggetto di adesione**, anche in considerazione della **autonomia** di ogni annualità di imposta.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione ha preliminarmente ritenuto **non accoglibili le tesi prospettate dall'Amministrazione finanziaria**, chiarendo che, aderendo al tenore letterale della norma, **l'adesione del contribuente deve riguardare tutti gli eventuali periodi d'imposta** interessati dalle violazioni e non solo alcuni di essi.

Nonostante quanto precisato, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che, **se il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione** e l'Amministrazione ha emesso **l'atto di definizione dell'accertamento**, lo stesso è **vincolante per il contribuente**: pertanto, se non viene effettuato il pagamento di quanto indicato, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente **iscrivere l'importo a ruolo**, con conseguente successiva **notifica della cartella di pagamento**.

Estendendo, infatti, anche alla fattispecie in esame i **principi espressi in materia di accertamento con adesione**, deve ritenersi che, **una volta definita l'adesione**, al contribuente non resta che **eseguire l'accordo**, mediante il **versamento di quanto da esso previsto**; è invece **esclusa la possibilità di impugnare l'accordo**.

Nello specifico, il contribuente ha la **possibilità di impugnare** l'atto di definizione soltanto nel caso in cui intenda far valere la **non corrispondenza tra gli importi indicati e quelli dovuti per effetto dell'acquiescenza** prestata al processo verbale di constatazione: se, infatti, l'atto di definizione contiene contestazioni **manifestamente erronee** non possono essere limitati i **diritti del contribuente**.

Nel caso oggetto di esame, però, il **contenuto dell'atto di definizione dell'accertamento corrisponde alle contestazioni** indicate nel processo verbale di constatazione (seppur con riferimento a determinati anni) e il **contribuente non ha impugnato l'atto di definizione dell'accertamento**, ragion per cui **la pretesa del Fisco si è ormai cristallizzata, non essendo più possibile contestarne la legittimità**.